

Compatibilità fra socio e lavoratore subordinato

Francesco Rotondi - *Avvocato - LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners*

Il tema della coesistenza in capo allo stesso soggetto del ruolo di socio e lavoratore subordinato nella medesima realtà ha posto storicamente molti interrogativi.

In particolare, il fulcro attorno a cui ruota l'intera tematica è quello della possibilità che permanga il vincolo della subordinazione a fronte di un soggetto che contestualmente è parte della compagine sociale.

In questo contributo si darà conto delle profonde differenze che sussistono in ordine a questa tematica fra società di persone e società di capitali, ma anche della peculiare vicenda del c.d. socio di cooperativa.

Preliminarmente, è però necessario chiarire la distinzione fra socio/lavoratore dipendente e socio d'opera.

In estrema sintesi, mentre nel primo caso siamo innanzi ad un soggetto che è un lavoratore subordinato ma è anche e contemporaneamente socio, nel caso del socio d'opera la prestazione lavorativa non viene resa in forza di un contratto di lavoro, ma è prevista dal contratto sociale.

In quest'ultimo caso non saremo quindi in presenza di un rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, non vi sarà un tema di sottoposizione del prestatore al potere direttivo dell'organo sociale, così come i compensi da lui percepiti non saranno assimilabili alla retribuzione.

Società di persone

Nell'ambito della società di persone, la compatibilità fra i diritti e le prerogative del socio e del lavoratore subordinato può sussistere solo laddove ricorrano determinate condizioni.

In primo luogo, infatti, occorre che le mansioni disimpegnate come lavoratore subordinato non coincidano con quelle eventualmente svolte dal soggetto nella sua qualità di socio/amministratore.

Allo stesso tempo il socio che presta la propria attività di lavoro deve anche svolgerla sotto il controllo e la direzione di un altro socio.

In altre parole, occorre che siano verificabili nel rapporto di lavoro del socio gli elementi tipici della subordinazione.

Sotto questo profilo non possono che essere richiamati i criteri identificativi della subordinazione e gli indici sussidiari della stessa così come elaborati nel corso del tempo dalla giurisprudenza. A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che il potere direttivo deve estrinsecarsi con indicazioni specifiche non essendo sufficienti le mere indicazioni di carattere programmatico.

La Suprema Corte ha avuto modo, con riferimento a questa fattispecie, di pronunciarsi in ordine all'ipotesi in cui il socio lavoratore compia alcuni atti gestori o partecipi alle scelte della società affermando testualmente che:

«Nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed uno dei soci purché ricorrano le seguenti condizioni: a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale; b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. Il compimento di atti di gestione o a partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non è, in linea di principio, incompatibile con la detta configurabilità sicché anche quando esse ricorrano è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni» (Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 1999 n. 216; in questo senso più di recente Cass. 21 giugno 2010 n. 14906).

Società in accomandita

Di particolare interesse è l'ipotesi in cui il tema della compatibilità si ponga nell'ambito di un rapporto con una società in accomandita.

In questo caso, come noto, l'elemento peculiare è quello della doppia categoria di soci previsti da tale tipologia contrattuale, i soci accomandanti e accomandatari.

Con riferimento alla compatibilità fra socio accomandante e rapporto di lavoro subordinato, ferma restando la compatibilità in astratto, varranno le medesime regole già previste per il socio della società di persone in cui occorrerà la verifica in concreto della sussistenza dei due requisiti di cui si è detto.

Su questo punto la Suprema Corte ha affermato espressamente che: